

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 28 del Reg. Delib.

N. 8054 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI.

L'anno duemilaquattordici addì DICIOOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 13/11/2014 prot. 7645, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 456 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 01/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:

Monchelato Liliana Teresa

Nardi Monica

Dal Cengio Gianclaudio

Cortivo Egidio

Balestro Flavia

Dal Molin Moreno

Trevisan Guido Raffaele

Valdegamberi Francesco

Trevisan Omar Loris

Farinon Lorella

Raniero Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

Il Consigliere Trevisan Omar Loris ritiene che questo è un risultato importante perché Altissimo fa da capofila e quindi preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e successive ulteriori modificazioni e integrazioni, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTA la legge regionale 27.04.2012, n. 18, recante “*Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali*”;

VISTA la legge regionale 28.09.2012, n. 40, recante “*Norme in materia di unioni montane*”;

VISTO l’art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 18/2012;

VISTO l’art. 5, comma 1-bis, della legge regionale 40/2012, che recita: “*i comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’ e successive modificazioni ed integrazioni*”;

VISTO che, ai sensi del comma 27 del citato art. 14 del D.L. 78/2010, le funzioni fondamentali dei comuni sono:

- a) l’organizzazione generale dell’amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e il controllo;
- b) l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) l’attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) l’edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
- i) la polizia municipale e la polizia amministrativa locale;

l) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica;

VISTO, inoltre, l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1° gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1° gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;

VISTO che la Legge di stabilità per il 2014 proroga la 31 dicembre 2014 le scadenze per i Comuni di ridotte dimensioni demografiche, ossia per quelli fino ai 5.000 abitanti e fino ai 3.000 per quelli appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, riguardo l'obbligo dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, tramite Unioni di Comuni e Convenzioni di cui di cui all'art. 19 c.1 del D.L. 95/2012;

VISTO l'articolo 1 della Legge 56/2014 che modifica il limite demografico minimo delle unioni ovvero delle convenzioni fissandolo a 10.000 abitanti, ovvero 3000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane;

CONSIDERATO che i comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, appartenenti alla Comunità montana Agno-Chiampo, hanno concordato di gestire in associazione e nella forma della convenzione tutte le funzioni fondamentali sopra elencate, a partire dall'01.01.2015;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra le amministrazioni comunali di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, che, composta da otto articoli, costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

RITENUTO, quindi, di approvare con la presente deliberazione la convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra le amministrazioni comunali di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino;

STABILITO che la funzione di soggetto capofila sarà svolta dal Comune di Altissimo, come previsto dall'art. 1 della convenzione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), del D.lgs. 267/2000;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 11

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di gestire in associazione con i comuni di Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino e nella forma della convenzione, tutte funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 14, comma 27, con la decorrenza indicate all'art. 1 dello schema di convenzione allegato;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra le amministrazioni comunali di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, che, composta da otto articoli, costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che la funzione di soggetto capofila sarà svolta dal Comune di Altissimo, come previsto dall'art. 1 della convenzione e che per ogni funzione specifica verrà nominato un Ente Referente;
4. di dare atto che il Sindaco sottoscriverà la convenzione in rappresentanza del Comune di Altissimo.

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,comma 4°, del D.Lgs n.267/2000 la presente deliberazione, con separata votazione espressa in forma palese dal seguente esito:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 11

Contrari nessuno

Astenuti nessuno.

CONVENZIONE QUADRO

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI

TRA

Le Amministrazioni comunali di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino

Così rappresentate:

- il Comune di Altissimo (VI), codice fiscale 00519170245, rappresentato dal Sindaco Monchelato Liliana in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____;
- il Comune di Crespadoro (VI), codice fiscale 81000370247, rappresentato dal Sindaco Dalla Costa Giovanni Pietro in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il Comune di Nogarole Vicentino (VI), codice fiscale, rappresentato dal Sindaco Bauce Romina in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- il Comune di San Pietro Mussolino (VI), codice fiscale 81001390244, rappresentato dal Sindaco Tasso Gabriele in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e successive ulteriori modificazioni e integrazioni, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTO, in particolare, il comma 28 dell'art. 14 sopra richiamato, che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione;

VISTA la legge regionale 27.04.2012, n. 18, recante "*Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*";

VISTA la legge regionale 28.09.2012, n. 40, recante "*Norme in materia di unioni montane*";

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 18/2012, che recita: "*la convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio delle funzioni e dei servizi*";

VISTO, inoltre, l'art. 5, comma 1-bis, della legge regionale 40/2012, che recita: "*i comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modificazioni ed integrazioni*";

VISTI in particolare:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010, come da ultimo modificato e integrato dall'art. 1, comma 530, della legge 27.12.2013, n. 147, che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno tre funzioni fondamentali; quella del 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali; e quella del 31 dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che, nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dall'art. 8, comma 3, lett. d), punto 4), della legge regionale n. 18/2012;

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO, DECORRENZE E SOGGETTO CAPOFILA

I Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 14, comma 27, rispettivamente alle lettere e), g) e i), del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i. con decorrenza immediatamente successiva alla stipula della presente convenzione:

1. l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
2. la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
3. la polizia municipale e la polizia amministrativa locale nell'ambito della più ampia convenzione di Polizia Locale che comprende oltre ai presenti quattro Comuni gli altri sei Comuni di Chiampo, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Zermeghedo e Arzignano, quest'ultimo in qualità di capofila.

Per quanto riguarda le restanti funzioni fondamentali, che vengono di seguito elencate, saranno esercitate in forma associata tra gli stessi quattro Comuni con decorrenza dal 01.01.2015:

1. l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e il controllo;

2. l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
4. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
5. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
6. l'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
7. la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
8. i servizi in materia statistica;

Per ciascuna delle funzioni sopra elencate è individuato, in sede di conferenza dei sindaci, di cui al successivo articolo 4, il Comune referente organizzativo.

Quale soggetto capofila della convenzione è individuato il Comune di Altissimo, al quale gli altri Comuni conferiscono delega per la gestione ed il coordinamento delle funzioni associate. In sede di prima attuazione della presente convenzione, il ruolo di Comune capofila scadrà il 31.12.2015, successivamente tale ruolo avrà la durata di tre anni, rinnovabile con scadenza sempre al 31 dicembre del terzo anno.

Il ruolo di Comune capofila, dopo la prima scadenza della presente convenzione, sarà deliberato dalla conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 4, a maggioranza di voti. Nel caso in cui per due successive votazioni da svolgersi a distanza di almeno cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla prima votazione non si riesca a raggiungere la maggioranza di tre Comuni per la nomina del capofila, sarà automaticamente confermato per il successivo triennio il Comune capofila uscente.

Articolo 2 FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi disciplinari o accordi, adottati dalle Giunte dei Comuni associati, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4 CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e

delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

La Conferenza dei Sindaci può essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, anche al fine di avanzare proposte di miglioramento;
- d) definisce indirizzi per le relazioni sindacali;
- e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

La Conferenza dei Sindaci di norma si riunisce presso la sede municipale del Comune capofila e si avvale della segreteria dello stesso Comune capofila.

Articolo 5 **RAPPORTI FINANZIARI**

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

La Conferenza stabilisce, annualmente in tempo utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati.

La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti.

Sia i criteri di riparto stabiliti che le eventuali loro modifiche sono recepiti dalle Giunte dei Comuni convenzionati.

Articolo 6 **DURATA - INTEGRAZIONI**

La presente convenzione rimane valida fino al 31.12.2017, e alla scadenza potrà essere prorogata di un ulteriore triennio con conformi deliberazioni delle rispettive Giunte comunali da approvare entro il 30.11.2017. Per successivi rinnovi si prevede la durata triennale, ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i.. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 7 **AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI**

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci che dovrà essere convalidata entro i successivi 45 giorni dai rispettivi Consigli comunali, che dovranno anche confermare o aggiornare

la presente convenzione per adattarla alle eventuali esigenze organizzative della maggiore dimensione territoriale e demografica conseguente all'aumento dei Comuni associati.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione, se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie dei singoli Enti associati.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ALTISSIMO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CRESPADORO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO _____

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/11/2014

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia